

N. 3532

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MIGNONE e IULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1998

Norme in materia di requisiti per l’accesso dei medici alle graduatorie dei medici di medicina generale e dei servizi di guardia medica del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dal possesso dell’attestato di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si intende eliminare una sperequazione che danneggia oltre duemila medici, alcuni dei quali in qualche regione vengono utilizzati con contratti trimestrali per mancata disponibilità di medici nella graduatoria di medicina generale e dei servizi.

Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, - in attuazione della direttiva 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale a norma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 - ha regolamentato i titoli indispensabili per l'esercizio della medicina generale.

Attualmente per poter accedere alle funzioni di medico convenzionato del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dei diversi provvedimenti legislativi in materia, hanno titolo oltre ai medici in possesso dell'attestato di formazione biennale, anche quelli che risultano iscritti nelle graduatorie generali all'8 agosto 1991, data del decreto legi-

slativo n. 256 del 1991, nonchè tutti i medici abilitati alla professione entro il 31 dicembre 1994 ai sensi del decreto del ministro Costa del 15 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 1994.

Con il presente disegno di legge si vuole estendere questo diritto ai medici laureati dopo il 31 dicembre 1994 purchè si siano immatricolati alla facoltà di medicina e chirurgia entro il 31 agosto 1991 - data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 256 del 1991 - ed abbiano presentato domanda per l'iscrizione alle graduatorie regionali entro il 31 gennaio 1997.

Onorevoli Senatori, approvando questo provvedimento legislativo risaniamo una iniquità che colpisce oltre duemila medici italiani restituendo loro la opportunità di inserirsi nel Servizio sanitario nazionale con l'ovvio rispetto delle modalità e dei limiti fissati dall'accordo collettivo nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 256, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, con i limiti e le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i medici laureati e abilitati dopo il 31 dicembre 1994, purchè si siano iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia precedentemente al 31 agosto 1991, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 256 del 1991, ed abbiano presentato domanda per la iscrizione alle graduatorie regionali entro il 31 gennaio 1997.

